

Protocollo d'intesa per lo svolgimento delle udienze civili nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Il Tribunale di Oristano, rappresentato dal Presidente, dott. Leopoldo Sciarrillo e l'Ordine degli Avvocati di Oristano, rappresentato dal Presidente, avv. Antonello Spada;

visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18 e ss. mm. e ii.;

considerato che, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni in legge 24.4.2020, n.27 come modificato dall'art.3 del DL.30 aprile 2020 n.28, la finalità dell'intervento d'urgenza è quella di **contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria** al dichiarato *fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*;

considerato che, l'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n. 18/2020 e ss. mm., attribuiscono ai capi degli uffici giudiziari il potere di disciplinare lo svolgimento delle udienze prevedendo specifiche modalità di partecipazione e trattazione, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio;

rilevato che l'intervento legislativo d'urgenza in commento disciplina, oltre l'iniziale fase di sospensione delle udienze, salvo espresse eccezioni di cui al comma 3 lett. a) dell'art. 83 cit. **dal 09.03.2020 all'11.5.2020**, il secondo periodo **dal 12.5.2020 al 31.7.2020** nel quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure organizzative specifiche per attuare le finalità del decreto d'urgenza espressamente indicate nel comma 6 dell'art. 83 cit., primo fra tutti il **rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute**, con la **possibilità di svolgimento delle udienze** secondo le modalità analiticamente indicate dall'art. 83, comma 7 D.L. n. 18/2020 anche per la trattazione dei giudizi diversi da quelli a trattazione necessaria disciplinati dal comma 3 sopra riportato nonché, alla lett. g), la possibilità di disporre rinvii a data successiva al 31.7.2020;

tenuto conto delle linee guida emanate in data 8 maggio 2020 dal Presidente del Tribunale;

ritenuto opportuno, ai sensi del comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, adottare le misure organizzative per la celebrazione delle udienze per il periodo decorrente **dal 12.5.2020 al 31.7.2020**, **salvo automatica estensione in caso di ulteriori proroghe delle misure restrittive delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19**;

sottolineato che il presente protocollo, contenente regole eccezionalmente derogatorie ai principi codicistici attualmente vigenti, cesserà di spiegare efficacia al termine dell'emergenza epidemiologica per come verrà decretata dalla competente autorità governativa, in nessun modo invocabile come precedente;

considerato che le ipotesi di svolgimento delle udienze delineate dal legislatore dell'emergenza per tutto il periodo in esame sono sostanzialmente n. 3 (tre), tutte disciplinate dal comma 7 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020:

- 1) lett. e): celebrazione a **porte chiuse** delle **udienze civili pubbliche ex art. 128 c.p.c.** (tenuto conto che, ai sensi dell'art. 84 disp. att. c.p.c., le altre udienze del giudice istruttore *non* sono pubbliche);

- 2) lett. f): svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice** mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, con garanzia del contraddittorio e della partecipazione **effettiva** delle parti;
- 3) lett. h): svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori** delle parti mediante lo **scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

rilevato che rimangono fuori dall'intero periodo in esame, dal 12.5.2020 al 31.7.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) e, pertanto, **non dovranno essere celebrate ove non siano oggettivamente urgenti** tutte le udienze in cui è necessaria la presenza di soggetti **diversi** dalle parti, dai loro difensori e dagli ausiliari, ove la presenza di tali soggetti non sia avviabile attraverso il ricorso all'udienza da remoto ovvero al deposito di **note scritte su istanza congiunta dei legali e con il consenso del giudice**;

considerato che appare opportuno suggerire un **ordine di preferenza** delle diverse modalità di svolgimento delle udienze da celebrare nell'intero periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31.07.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) dovendosi prioritariamente optare per l'udienza a trattazione *scritta* di cui alla menzionata lett. h), possibilmente con note scritte *congiunte* e, in secondo luogo, per l'udienza con collegamenti da *remoto*, prevedendo la **residualità ed eccezionalità della celebrazione a porte chiuse** delle udienze, da limitare ai soli casi indicati nelle linee guida presidenziali predette in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente;

ritenuto opportuno prevedere nell'attualità un numero ridotto per **singola udienza** di possibili controversie da trattare per consentire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti;

evidenziato che l'art. 83, co. 11, d.l. n. 18/2020 e ss. mm. prescrive l'**obbligo del deposito telematico** anche per gli atti introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati;

P.Q.M.

ADOTTANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Per il periodo 12.5.2020-31.7.2020 (precisandosi che il presente protocollo avrà valenza anche nell'eventuale diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), le udienze che non richiedano la presenza di soggetti terzi si svolgeranno nelle seguenti modalità, elencate in ordine di preferenza:

- trattazione scritta con note scritte *congiunte* (a.1) o *separate* (a.2);
- collegamento da *remoto* (b);
- modalità mista (c);
- porte chiuse (d).

Il giudice provvederà tempestivamente prima dell'udienza, salvo casi di eccezionale urgenza, a depositare nel fascicolo telematico un decreto con il quale stabilirà la modalità di trattazione dell'udienza.



I legali delle parti potranno segnalare al giudice, con istanza tempestivamente proposta prima dell'udienza, l'eventuale esistenza di condizioni particolari per disporre una diversa modalità di trattazione della causa (ad es. in forma scritta, per congiunta rinuncia ai testi o ad altre attività istruttorie, per conciliazione, ecc.; ad es. di persona, per particolari ragioni espressamente indicate e documentate), nel qual caso il giudice valuterà, a seconda delle esigenze di ruolo, se confermare o meno l'udienza nello stesso giorno ed ora già fissati con le precedenti o con le nuove modalità proposte ovvero ulteriormente differirla con le nuove modalità richieste. I legali delle parti potranno altresì depositare tempestivamente istanza congiunta per il concorde svolgimento semplificato dell'udienza con trattazione scritta anche ove non previsto (es. conferimento di CTU).

La cancelleria controllerà tempestivamente la generazione e l'invio, alle parti costituite, della PEC di avviso.

Le cause diverse da quelle indicate nelle linee guida presidenziali citate e comunque quelle non urgenti saranno rinviate successivamente al 31.7.2020 alla prima udienza utile che verrà possibilmente contenuta entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa. I procuratori delle parti delle cause saranno tempestivamente avvisati del rinvio e degli incombeni previsti per l'udienza tramite provvedimento telematico sul PCT ovvero attraverso la pubblicazione/comunicazione dei calendari delle udienze da trattare e da rinviare sul sito web del Tribunale o per il tramite del Consiglio dell'Ordine, secondo quanto previsto dalle linee guida generali emesse dal Tribunale.

A) Modalità a trattazione scritta

- Laddove il giudice disponga la trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. **h**), assegnando i termini per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i difensori delle parti *non* devono comparire fisicamente all'udienza ma, entro i termini assegnati dal giudice (per il cui computo si seguono le regole stabilite dall'art. 155 c.p.c.), provvedono al deposito telematico delle note scritte che varranno alla stregua di deduzioni in udienza.
- Le **modalità** attraverso cui le parti redigono e depositano in telematico le note sono:
 - a.1) *congiunta*, ossia a firma di tutti i difensori delle parti e in cui dar conto dello sviluppo *alternato* delle rispettive difese; per garantire la provenienza dello scritto da entrambe le parti, è preferibile che la medesima nota congiunta sia depositata da tutte le parti (ognuna nel proprio fascicolo di parte telematico);
 - a.2) *disgiunta*, ossia con note scritte *separate*.
- Le note scritte per la trattazione *scritta* sono esclusivamente relative all'attività d'udienza: esse devono contenere, in maniera sintetica (indicativamente: massimo 1 pagina), solo istanze (domande ed eccezioni), conclusioni o deduzioni di discussione (in caso di udienza di discussione, da tenere distinte dalle memorie che per prassi sono autorizzate dal giudice prima dell'udienza di discussione orale).
- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno stesso dell'udienza (o entro il termine ultimo), **depositando contestualmente la nota scritta**, il giudice può rinviare la trattazione della causa ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.
- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno dell'udienza (o entro il termine ultimo), **non depositando contestualmente la nota scritta**, il giudice può rinviare la trattazione della causa, ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta.
- Il **mancato deposito** della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza (previa verifica dell'avvenuta ricezione del provvedimento di fissazione della modalità di trattazione alle parti) **equivale alla non comparizione**; sicché, qualora tutte le parti non abbiano provveduto a depositare le note scritte scatteranno le conseguenze di cui agli artt. 181, 309 e 631 c.p.c.

Sono escluse dalla trattazione scritta:



- a) le udienze in cui è richiesta la **comparizione personale delle parti** (ad esempio: udienza per tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.);
- b) le udienze di escussione dei **testimoni**, di espletamento dell'**interrogatorio formale** e di audizione di **informatori**;
- c) le udienze di giuramento **dell'ausiliare giudiziale** e quelle in cui l'ausiliare comunque interviene su disposizione del giudice, salvo che il giudice autorizzi la trattazione scritta;
- d) comunque, tutte quelle udienze che necessitino, *ex lege* o per ordine del giudice, della partecipazione di **soggetti ulteriori** rispetto ai difensori delle parti.

B) Modalità con collegamento da remoto ("videoconferenza")

- Laddove il giudice disponga la trattazione con collegamento da remoto ex art. 83, co. 7, lett. f), le parti ricevono tempestivamente avviso a mezzo decreto depositato nel fascicolo telematico (con verifica da parte della cancelleria dell'avvenuto invio da parte del sistema della PEC), nel quale il magistrato fornisce tutte le istruzioni per il collegamento virtuale tra cui il link da utilizzare per il collegamento; ciascun legale potrà far tempestivamente pervenire sul PCT le seguenti informazioni al fine di agevolare l'udienza: 1) nome e cognome del professionista che parteciperà all'udienza (in caso di sostituzione, la comunicazione dovrà contenere, in allegato, una delega scritta da parte del professionista titolare del fascicolo), 2) parte rappresentata, 3) numero di ruolo, 4) recapito telefonico e email del professionista che parteciperà alla riunione virtuale per eventuali malfunzionamenti o altra necessità;
- alla data e ora dell'udienza (meglio *alcuni minuti prima*) il difensore dovrà collegarsi tramite il link indicato nello stesso provvedimento, "*Partecipa alla riunione di Microsoft Teams*"; si aprirà una pagina del proprio browser in cui si dovrà cliccare sul bottone "Partecipa sul Web" (salvo che non si preferisca, ma non è indispensabile, scaricare l'applicazione: nel caso in cui scaricherà l'applicazione, il partecipante potrà vedere tutti gli altri partecipanti, mentre ove parteciperà via web, potrà vedere soltanto gli altri partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi prende la parola);
- nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare numero di RG, nome della parte assistita, il cognome del difensore e cliccare su "*Partecipa ora*" e a questo punto si dovrà attendere l'abilitazione da parte del giudice (che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza);
- qualora una parte risultasse occupata in altra udienza nello stesso giorno alla stessa ora, con apposita istanza da presentare almeno tre giorni prima dell'udienza, potrà segnalare al giudice la concomitanza e richiedere un differimento orario;
- una volta aperta, l'udienza telematica si svolge secondo le ordinarie modalità (il verbale, redatto ai sensi dell'art. 126 c.p.c., può essere condiviso sullo schermo per consentire a tutte le parti di seguire agevolmente quanto scritto ed in tali casi può essere letto alle parti che ne facciano richiesta; ove non sia possibile condividerlo, deve essere in ogni caso letto alle parti);
- qualora, per problematiche di connessione, l'udienza pur avviata, non può essere utilmente proseguita e condotta a termine, il Giudice ne dà atto a verbale, trattiene la causa in riserva e assegna un termine (eventualmente sfalsato) affinché ciascuna parte trasciva le proprie deduzioni e istanze (indicativamente: massimo 1 pagina); all'esito dello scambio delle note, il giudice adotta il provvedimento di volta in volta richiesto. Ove invece il giudice non ritenga di proseguire in tale modo, disporrà rinvio ad altra udienza;
- la connessione delle parti private andranno effettuate a discrezione del difensore dallo studio del legale o da altra postazione; nel caso di collegamento autonomo della parte, la stessa, a richiesta del giudice, esibirà il proprio documento di identità, confermerà l'assenza di altre persone presenti ove l'udienza non sia pubblica e dichiarerà di sapere che è vietata la registrazione;

- eventuali documenti che la parte volesse depositare in udienza si danno per esibiti e la parte provvederà quanto prima al loro deposito telematico.

Stante la novità della modalità e le possibili difficoltà strutturali (ad esempio problematiche legate alla connessione), tutte le parti si adopereranno nel parlare uno alla volta, curando di non accavallarsi nella discussione, e di attendere almeno due secondi dalla fine dell'intervento del giudice o di altra parte prima di iniziare il proprio intervento. Il giudice può avviare la registrazione della riunione, dovendo tenersi conto che un messaggio a tutela della *privacy* avvertirà che è in corso la registrazione della riunione e che la partecipazione alla riunione indica che si è già fornito il consenso a partecipare alla registrazione della stessa.

E' invece vietata la registrazione dell'udienza da parte di tutti gli altri partecipanti.

C) Modalità mista (da remoto, per alcune parti, con partecipazione fisica, per altre)

È poi possibile che il giudice adotti per la trattazione della medesima causa una modalità cd. "mista", ammettendo contestualmente due differenti modalità.

Ad esempio, nel caso in cui una parte possa stare in giudizio personalmente (ossia senza l'assistenza di un difensore), il giudice potrebbe disporre la partecipazione *da remoto* per le parti costituite e assistite da difensore (con la partecipazione del solo difensore) ovvero per gli ausiliari del giudice e consentire l'accesso e la partecipazione della parte *non* assistita da difensore nell'aula di udienza dalla quale partirà il collegamento (si pensi, a titolo di esempio, alle istruttorie prefallimentari o alle udienze camerali in cui debba essere sentita la parte che ne faccia richiesta o "*se compare*").

D) Modalità ordinaria

Trattasi di modalità **residuale** ed **eccezionale** da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente; l'udienza si svolge **a porte chiuse** utilizzando le cautele necessarie per evitare assembramenti.

L'assoluta necessità di svolgimento di udienze, nelle materie indicate nelle linee guida presidenziali, che prevedano la partecipazione di soggetti diversi rispetto alle parti, i difensori e gli ausiliari del giudice comporterà l'utilizzazione della sola modalità ordinaria, con udienze, da svolgersi a porte chiuse e nel rispetto delle disposizioni per evitare assembramenti contenute nei provvedimenti normativi vigenti e nelle linee guida emanate dal Presidente del Tribunale, precisandosi che saranno fissate antecedentemente al 31.7.2020 (ovvero al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) solo ove urgenti.

Se, in una causa fissata secondo una delle modalità di cui alle precedenti lett. a), b), c), **tutte le parti** concordino per il rinvio ad una data successiva al 31.7.2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) perché l'udienza si celebri in modalità *ordinaria*, con istanza *congiunta* da presentare tempestivamente, potranno sollecitare il giudice a valutare l'opportunità di rinviare la causa ad una data successiva al 31.7.2020 per la celebrazione dell'udienza in modalità *ordinaria*.

Le nuove cause iscritte e/o non ancora fissate o confermate dal giudice alla data del 9 marzo 2020 (inizio della sospensione) saranno di regola fissate successivamente alla predisposizione dei rinvii delle cause già calendate fino al 31.7.2020 per dare priorità alle cause di più antica iscrizione, salvo diversa valutazione del giudice sulla base di apposita istanza delle parti che segnalino la particolare urgenza.

SETTORI

Con riferimento ai differenti settori del civile, si seguirà il seguente schema preferenziale.

1) Civile ordinario

Per le cause di civile ordinario i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione scritta. Sicché:

- quanto al **rito ordinario**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, nonché, previa autorizzazione del giudice, per l'udienza di giuramento del c.t.u., per l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., per l'udienza di discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c.;
- quanto al **rito sommario di cognizione**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di prima comparizione e l'udienza di discussione conclusiva;
- quanto al **rito lavoro**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, nonché, previa autorizzazione del giudice, per l'udienza di giuramento del c.t.u. e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.;
- quanto al **procedimento per convalida di sfratto** la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di convalida; nel caso in cui l'intimato, *non* costituendosi, compaia *personalmente*, il giudice, presente in ufficio, rinvierà la causa ad altra udienza da celebrarsi in modalità a trattazione *scritta* o *ordinaria*, comunque al fine di consentire all'intimante di prendere posizione sulle deduzioni svolte dall'intimato comparso personalmente; in caso di costituzione dell'intimato, si procederà con la trattazione *scritta* di cui alla precedente lett. A);
- quanto al **rito cautelare**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione e per l'udienza di giuramento del C.T.U. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni);
- quanto al **rito camerale** (previsto anche per i *reclami* cautelari), la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione.

2) Lavoro e previdenza

Per le cause di lavoro e previdenza i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione scritta, ove non ritengano di tenere l'udienza da remoto.

Sicché, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, nonché, previa autorizzazione del giudice, per l'udienza di giuramento del C.T.U. e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c..

2.1) Per i procedimenti di A.T.P. il giudice designato adatterà preferibilmente la modalità a trattazione scritta, dando le relative prescrizioni, quando non ritenga di adottare la modalità di udienza da remoto. In caso di dissenso espresso delle parti per tale modalità tempestivamente comunicato, i procedimenti in questione, ove non urgenti (e quindi trattabili da remoto), verranno rinviati a data successiva al 31.7.2020 (data che verrà possibilmente contenuta entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa).

3) Esecuzioni

Per le cause di esecuzioni *mobiliari e immobiliari* i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione scritta.

Sicché, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per tutte le udienze, compreso, previa autorizzazione del giudice, quelle con gli ausiliari del giudice, salvo non sia richiesta dal giudice la comparizione personale delle parti.

4) Fallimento

Per le cause inerenti le procedure *concorsuali* i giudici adotteranno preferibilmente la modalità con collegamento da remoto e la modalità mista (specie per quelle udienze in cui il debitore fallendo può partecipare o assistere personalmente).

5) Separazione e divorzio - fase presidenziale

5.1) Per le cause di separazione e divorzio giudiziale il giudice valuterà caso per caso se, nei soli casi urgenti, disporre l'udienza da remoto ovvero disporla in presenza (in particolare ove occorra sentire dei minori oppure ove sussistano particolari contrasti tra i coniugi) ovvero, ove non urgenti, rinviarle d'ufficio a data successiva al 31.7.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) ed in tali casi il rinvio sarà possibilmente contenuto entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata (sospensione feriale esclusa). In caso di udienza da remoto, la parte dovrà collegarsi a discrezione del difensore dallo studio del proprio legale o da diversa postazione nel rispetto delle normative sanitarie vigenti; nel caso di collegamento autonomo della parte, la stessa, a richiesta del giudice, esibirà il proprio documento di identità, confermerà l'assenza di altre persone presenti ove l'udienza non sia pubblica e dichiarerà di sapere che è vietata la registrazione.

Potranno essere trattate con modalità ordinaria soltanto le cause in cui il ritardo nella trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti e la relativa urgenza venga tempestivamente dedotta da almeno una delle parti, con nota depositata tempestivamente in telematico prima dell'udienza ed il giudice ritenga di accoglierla disponendo tempestivamente il mutamento della modalità di trattazione per la stessa udienza o per altra successiva a seconda del ruolo e delle necessità della parte costituita di congrui tempi di notifica alla controparte non costituita. La cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione al difensore.

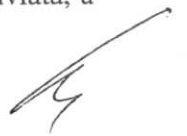
5.2) Saranno trattate, con la modalità della trattazione scritta, le cause per separazione congiunta, divorzio congiunto, modifiche congiunte delle condizioni o dei provvedimenti per figli nati fuori dal matrimonio, qualora i difensori, con comunicazione tempestivamente depositata in telematico possibilmente almeno sette giorni prima dell'udienza, e da loro autenticata per conformità all'originale, producano dichiarazione scritta dei coniugi, allegando fotocopia del documento di identità, in cui essi diano atto di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la presenza in udienza, di liberamente e coscientemente decidere di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, confermando integralmente le pattuizioni concordate già indicate in atti. E' fatta salva la facoltà di modifica delle condizioni da parte del giudice al fine di renderle effettivamente omologabili o confermabili nel provvedimento da adottare. Diversamente, tali cause saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.7.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) e il rinvio sarà possibilmente contenuto entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa.

5.3) Per tutte le cause rinviate di ufficio, le parti potranno richiedere all'occorrenza che il giudice già designato o il presidente o suo delegato adottino i provvedimenti necessari ad assicurare l'integrità del contraddittorio ed il rispetto dei termini a comparire (per come sospesi dal D.L. n. 18/2020 e ss. mm) per l'udienza di rinvio (esempio: richiesta di autorizzazione alla rinnovazione della notifica del ricorso; richiesta di un nuovo termine per procedere alla notifica del ricorso).

6) Volontaria giurisdizione

Per le cause di volontaria giurisdizione (compresi i procedimenti in materia di stato – famiglia – persone) i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione scritta.

Ove il giudice ritenga di far precedere la discussione dall'audizione non acquisibile da remoto delle parti o degli ausiliari del giudice ovvero dall'audizione di terzi, la causa verrà di regola rinviata, a



meno che non ricorra l'assoluta necessità della celebrazione dell'udienza e questa non possa svolgersi da remoto.

6.1) Le udienze relative ai procedimenti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno (comprese quelle da svolgersi presso strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite – RSA -, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non) saranno rinviate a data successiva al 31.7.2020 dal giudice tutelare, che adotterà, qualora ne sussista la necessità, anche d'ufficio, i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405 c.c., salvo che non ricorra l'assoluta necessità della celebrazione dell'udienza e questa non possa svolgersi da remoto.

7) Procedimenti presidenziali ex artt. 696 e 696 bis c.p.c

Per i procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c, il presidente o suo delegato adotterà preferibilmente la trattazione scritta, quando non ritenga di adottare la modalità di udienza da remoto, dando le relative prescrizioni (che l'affidamento dell'incarico al C.T.U. abbia luogo senza comparizione del professionista in udienza ed invitando il CTU, per le udienze di conferimento dell'incarico, al deposito in telematico di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali). In caso di dissenso espresso delle parti tempestivamente comunicato, i procedimenti in questione, ove non urgenti (e quindi trattabili da remoto), verranno rinviati a data successiva al 31.7.2020 (data che verrà possibilmente contenuta entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa).

Oristano, 8 maggio 2020

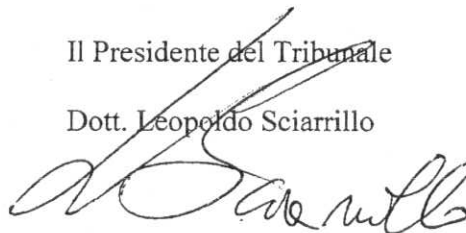
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Antonello Spada



Il Presidente del Tribunale

Dott. Leopoldo Sciarrillo



Prot. n. 2254/200

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
ORISTANO

08 MAG. 2020

Prot. n.

448

**Linee guida vincolanti per la fissazione la trattazione dell'udienza
nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020.**

Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 tutti magistrati del circondario del tribunale ordinario di Oristano per la fissazione la trattazione dell'udienza sono tenuti ad osservare le linee guida di seguito indicate, adottate ai sensi dell'articolo 83, commi 6 e 7, lett. d), del D.L. n.18/2020 e ss. mm., d'intesa con il sig. Presidente della Corte d'Appello, il sig. Procuratore Generale, il sig. Procuratore della Repubblica, e sentiti il sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i magistrati ed i direttori amministrativi.

Settore civile e lavoro

Ciascun giudice individua le cause da trattare in base criteri che seguono:

- . cause di competenza del tribunale ordinario indicate dall'articolo 83, comma 3, lett. a) del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni in legge 24.4.2020, n.27 come modificato dall'art.3 del DL.30 aprile 2020 n.28 (compreso quelle per le quali il giudice già assegnatario del fascicolo o, in mancanza, il giudice di turno, a ciò delegati in via generale dal capo dell'ufficio, attestino l'urgenza con apposita dichiarazione posta in calce, rispettivamente, al ricorso ovvero alla citazione);
- . cause di più risalente iscrizione a ruolo e comunque cause delle quali è prevista la definizione del programma di gestione ex articolo 37 D.L. n. 98/ 2011 convertito con modificazioni con legge n.111/2011 relativo all'anno 2020;
- . cause relative a diritti fondamentali della persona che necessitano di pronta definizione;
- . cause di primo grado o in grado di appello che non richiedano attività istruttoria o che siano già state istruite.

Nell'individuazione delle cause che possono essere trattate si richiama l'attenzione dei giudici la previsione di articolo 83, comma 2, del D.L. n.18/2020, come modificato dal D.L. 28/2020 relative all'incidenza della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 sul compimento di attività che avrebbero dovuto essere svolte in quell'intervallo temporale e, ove necessario, provvedono a riassegnarli *ex novo* o a differirli per pari periodo. Parimenti, i giudici considerano l'incidenza della sospensione dei termini che abbiano assegnato alle parti per il compimento di attività processuali nel medesimo intervallo.

Modalità dei rinvii.

I magistrati dispongono, con provvedimento adottato esclusivamente in forma telematica con congruo anticipo rispetto all'udienza fissata, il rinvio a data successiva al 31 luglio delle cause che non possono essere trattate nel periodo. A tal fine possono essere utilizzati modelli di riferimento predisposti dalla Struttura Tecnica per l'Organizzazione disponibili sulla rete intranet del Consiglio Superiore della Magistratura nell'area dedicata all'emergenza Covid-19. I Mag.rif. curano la personalizzazione e le importazioni di tali modelli nella Consolle del magistrato.

Modalità di trattazione delle cause.

Effettuata l'individuazione delle cause che per ciascuna udienza si sia in grado di trattare secondo i criteri suindicati e le prescrizioni delle presenti linee guida, ciascun giudice comunica con decreto

alle parti la modalità che verrà seguita. I legali delle parti segnaleranno con istanza al giudice tempestivamente proposta, almeno 5 giorni prima dell'udienza, l'esistenza di condizioni particolari per disporre una diversa modalità di trattazione della causa (ad es. in forma scritta, per rinuncia ai testi o ad altre attività istruttorie, conciliazione, ecc.; ad es. di persona per particolari ragioni, nel qual caso il giudice valuterà se confermare o meno l'udienza alla stessa udienza già fissata con stesse od altre modalità ovvero ulteriormente differirla).

La modalità di svolgimento dell'udienza viene annotata nello "storico del fascicolo" di ogni procedimento con la dicitura corrispondente ("udienza da remoto" e "trattazione scritta").

Per la trattazione da remoto e per la trattazione scritta previste rispettivamente ex articolo 83, comma 7, lett. f), h) ed h bis) dal D.L.n.18/2020 e successive modifiche, i giudici terranno preferibilmente conto delle indicazioni del protocollo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano in data 1 aprile 2020, con l'integrazione della possibilità di trattazione da remoto per le cause ove sia prevista solo la presenza, oltre che delle parti e dei loro difensori, anche degli ausiliari del giudice (art.3 DL 28/2020) con modalità tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Per la trattazione da remoto il giudice tiene conto dei limiti tecnici del programma informatico utilizzato (Microsoft Teams) e dell'attuale mancanza di regolamentazione tecnica dell'uso processuale del medesimo. Per la trattazione scritta il giudice tiene conto delle effettive presenze in cancelleria del personale amministrativo. Per le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, al fine di ridurre per quanto possibile gli adempimenti del personale di cancelleria, il giudice ha facoltà di scegliere tra la trattazione da remoto e in quella in forma scritta.

Anche per le procedure esecutive e concorsuali andrà privilegiata la modalità della trattazione scritta, salva la possibilità di disporre il collegamento da remoto nei casi di cui alla lett. f) ed h bis) del comma 7 dell'art. 83 del DL.18/2020 e successive modifiche nonché in casi particolari (ad esempio, udienza di verifica dello stato passivo o prefallimentare nell'ipotesi di convenuto non costituito o di convenuto costituito che chieda di essere sentito ovvero altre ipotesi ritenute giustificate dal giudice).

Per le cause residue che, in difetto della possibilità di applicare le modalità ordinarie predette della trattazione da remoto ovvero della trattazione scritta, sono tenute in tribunale e nel decreto che fissa o conferma l'udienza, che contiene se necessario la dichiarazione d'urgenza nella trattazione del procedimento, il giudice:

- fissa la causa in aula di udienza (ovvero, nel caso di insufficienza delle aule o altre particolari ragioni di opportunità, in stanza, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale previsto e di tutte le altre prescrizioni sanitarie vigenti, compreso quelle date dall'ATS della Regione Sardegna e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione-RSPP del Tribunale, dott. Danilo Cannas) **ad orario preciso e ben differenziato da quello delle altre cause in trattazione nella stessa udienza**, considerando il tempo necessario per svolgere gli incombeni di ciascuna causa ed evitando la possibilità di assembramenti fra le persone in attesa della trattazione di altri procedimenti (preferibilmente limitando anche l'eventuale attesa ai soggetti interessati ad una sola causa successiva alla volta);

- indica l'orario dell'espletamento dell'interrogatorio delle parti, libero o formale, o del tentativo di conciliazione, ove previsto;

- indica l'orario di escussione di ciascun testimone, ove previsto, determinato in base alla prevedibile durata la sua deposizione e dell'esigenza di evitare contatti con gli altri testimoni;

- indica l'orario di convocazione del consulente tecnico d'ufficio, ove sia prevista la sua presenza fisica, in difetto di preferibili collegamenti da remoto o trattazione scritta;

- avverte, qualora si tratti di udienza pubblica, che sarà essere celebrata a porte chiuse ai sensi articolo 128 c.p.c..

L'esigenza di fissazione di tali cause dovrà essere tempestivamente comunicata dai singoli giudici al presidente della sezione o suo delegato per essere debitamente contingentate per ogni singolo giorno in modo da essere compatibili con le esigenze sanitarie vigenti suindicate a tutela dei magistrati, del personale e degli altri utenti, **ed inoltre per il loro svolgimento andranno scrupolosamente osservate le disposizioni comuni appresso indicate.**

I restanti procedimenti devono essere di regola differiti (ex art. 83 comma 7, lett. g) del DL 18/2020 e ss.mm.) a date successive al 31 luglio 2020, a partire dalle udienze libere del successivo quadrimestre del 2020 con sospensione dei termini dal 9 marzo all'11.5.2020 (art. 83 c.2, DL cit.), tenuto conto, nel fissare le successive date, della necessità di evitare prudenzialmente la contemporanea presenza di troppe persone in aula e fuori dall'aula e di garantire la distanza prevista tra le persone.

Nella predisposizione dei calendari dei procedimenti da trattare **i giudici terranno conto dell'esigenza primaria di ridurre al minimo le occasioni contatto personale** che possono favorire il propagarsi dell'epidemia, **delle prescrizioni sanitarie e di precauzione date dall'ATS Regione Sardegna e dal RSPP del Tribunale, in particolare in ordine al numero massimo di persone cui può essere consentito l'accesso per ciascuna aula di udienza e fuori di essa**, oggetto di separato provvedimento che fa parte integrante delle presenti linee guida, e del fatto che **per il personale amministrativo**, fino alla cessazione lo stato di emergenza epidemiologica, **la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è costituita dal cd lavoro agile**, con conseguente riduzione della presenza negli uffici del tribunale ed impossibilità di accesso da remoto ai sistemi informativi in uso alle cancellerie. **I singoli giudici comunicheranno le programmazioni** dei loro calendari delle udienze fissate **al direttore amministrativo**, perché questi assicuri l'incremento del personale nella misura ritenuta strettamente necessaria, **nonché al presidente di sezione**, per la vigilanza sul rispetto dei criteri qui indicati ed il coordinamento tra tutti i magistrati della sezione. Il numero dei procedimenti da trattare in ogni udienza potrà essere progressivamente incrementato nel corso del periodo considerato.

Copia dei calendari delle udienze da trattare dei singoli giudici, con la sola indicazione del numero di ruolo R.G. e **privi del nome delle parti e dei difensori, saranno debitamente assemblati per singoli periodi omogenei e quindi comunicati** con congruo anticipo **dal Direttore amministrativo al presidente di sezione** o suo delegato e da questi, previe le verifiche suddette, alla Procura della Repubblica nei casi di interesse, ai difensori per il tramite del Consiglio dell'Ordine nonché al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso al tribunale per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne abbiano effettivamente titolo.

Il presidente di sezione o suo delegato coordinerà la predisposizione del calendario delle udienze da trattare fino al 31 luglio nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di precauzione suindicate (ATS e RSPP) e delle presenti linee guida, in modo da evitare la contemporanea presenza in aula e fuori dall'aula di più persone senza la loro osservanza nonché di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo. I predetti calendari saranno tempestivamente trasmessi alla presidenza al fine di verificare la effettiva compatibilità dell'attività programmata dai singoli giudici con quella

complessiva del tribunale e di monitorare l'andamento delle presenze nei locali del tribunale (articolo 83 comma 7 lett. d) DL 18 del 2020 e ss. modificazioni).

Magistrati e personale amministrativo, indipendentemente dal progetto assegnato in cd. Lavoro agile, ove non in ferie o altre assenze giustificate assimilate, **sono tenuti a presidiare la casella di posta elettronica** cui sono collegati anche durante il turno di lavoro da remoto in modo che le comunicazioni si svolgano sempre in modo fluido e continuativo.

Per il **deposito di atti urgenti ed istanze** continuano ad applicarsi le disposizioni già date con provvedimento del 12 marzo 2020, salvo successivo provvedimento.

Il Presidente di Sezione, sentito il Presidente del Tribunale, potrà emettere ulteriori provvedimenti organizzativi applicativi per il tribunale e per il giudice di pace purché non in contrasto con le presenti linee guida.

Giudici onorari.

La trattazione secondo le modalità da remoto o in forma scritta costituisce, per i giudici onorari, svolgimento dell'udienza agli effetti della retribuzione e, in quanto annotata nello storico di ogni fascicolo processuale, sarà attestata dai direttori o responsabili dei singoli settori della cancelleria.

Giudici di Pace

Considerato che non è possibile, in ragione della non vigenza delle disposizioni attinenti al processo civile telematico, una pedissequa applicazione delle disposizioni contenute nel menzionato articolo 83 ai procedimenti di competenza del giudice di pace, che i procedimenti in oggetto raramente presentano carattere di urgenza e che gli Uffici di Oristano e Macomer non presentano significative criticità in punto di produttività o smaltimento dall'arretrato, ciascun giudice individua le cause da trattare in base criteri che seguono, anche previa eventuale nuova calendarizzazione ove necessario:

- 1) Tutti i procedimenti nei quali è previsto l'esame di testimoni, l'audizione o l'interrogatorio dalle parti, la presenza di ausiliari del giudice, sono rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 ove non sia possibile svolgerle da remoto o con trattazione scritta, salvo che il giudice non ritenga di disporre lo svolgimento in presenza per particolari motivi, d'ufficio o su motivata istanza del legale da depositarsi almeno 5 giorni prima dell'udienza, ove sussistano giustificate ragioni di particolare urgenza e di impossibilità di procedere nei modi indicati ai punti 2 e 3 seguenti;
- 2) i procedimenti diversi da quelli indicati al superiore punto 1), con precedenza per quelli già rinviati nel precedente periodo di sospensione, per adempimenti richiedenti la presenza dei soli difensori (ad esempio ammissione dei mezzi istruttori, correzione di errori materiali, sospensione di provvedimenti amministrativi e simili) e che non appare opportuno rinviare a data successiva al 31 luglio 2020, verranno trattati con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 83 comma 7 lettera h) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche (trattazione scritta): il giudice di pace, con provvedimento reso fuori udienza, e comunicato alle parti con congruo anticipo rispetto alla data della udienza originariamente fissata, inviterà le parti all'invio per posta elettronica di note difensive, preferibilmente in formato digitale nativo e sottoscritte digitalmente; le note dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica che ciascun giudice di pace specificherà nel decreto con cui dispone la trattazione scritta della causa, nonché all'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria del giudice di pace, che dovrà essere parimenti indicato nel decreto, perché le note in oggetto vengano stampate, a cura della Cancelleria, e inserite nel fascicolo cartaceo presso l'ufficio; il giorno previsto per l'udienza il giudice di pace redigerà verbale in cui darà atto dell'avvenuta

ricezione delle note e adotterà i provvedimenti conseguenti, immediatamente ovvero a seguito di riserva, sciolta nelle forme consuete. Il provvedimento dovrà essere successivamente depositato in cancelleria nelle forme ordinarie, appena possibile e con le opportune cautele nell'accesso agli uffici (distanziamento, utilizzo di guanti e mascherine);

3) per i procedimenti in cui sia prevista la presenza solo delle parti, dei loro difensori e degli ausiliari del giudice, in particolare se caratterizzati da speciale urgenza (come le convalide dei provvedimenti di espulsione degli stranieri, sospensioni/ritiro di patenti, ecc.), il giudice di pace potrà trattare il procedimento con le forme della videoconferenza, analogamente a quanto previsto dall'articolo 83 comma 7 lettera f) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche, mediante videoconferenza con i programmi Microsoft Teams ovvero Skype for business. A tal fine il giudice, entro un congruo termine antecedente l'udienza, emetterà un decreto con il quale stabilisce che l'udienza venga trattata nelle forme della videoconferenza, alla data e all'orario già indicati, ovvero modificati dal decreto, impartendo le disposizioni tecniche necessarie per procedere al collegamento (software scelto, link da utilizzare per il collegamento, indicazioni tecniche necessarie ai difensori per procedere al collegamento, variabili a seconda del software utilizzato). Nel verbale di udienza il giudice di pace dà atto della trattazione mediante videoconferenza, della regolarità del collegamento audiovisivo, e conduce l'udienza con modalità quanto più possibile simili a quelle ordinarie.

Per quanto non specificamente previsto, sono peraltro applicabili le altre disposizioni già date per i magistrati del tribunale in quanto applicabili.

Eventuali problemi applicativi specifici o chiarimenti potranno essere sottoposti al magistrato Ausiliario del Presidente per la loro pronta risoluzione.

SETTORE PENALE

Ciascun giudice provvederà a individuare le cause da trattare, previa specifica indicazione **dell'orario di trattazione opportunamente differenziato per ciascuna causa** e predisposizione dei ruoli di udienza con un numero di procedimenti selezionati anche ragione del numero delle parti presumibilmente presenti, in modo tale da rispettare **le prescrizioni sanitarie e di precauzione date dall'ATS Regione Sardegna e dal RSPP del Tribunale, in particolare in ordine al numero massimo di persone cui può essere consentito l'accesso per ciascuna aula di udienza e fuori di essa** oggetto di separato provvedimento che fa parte integrante delle presenti linee guida, e di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo, secondo i seguenti criteri:

. procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3, lett. b), **anche in assenza di richiesta del difensore**, nonché lett. c) D.L. 18/2000 convertito con modificazioni in legge 24.4.2020, n.27 come modificato dall'art.3 del DL.30 aprile n.28, dando priorità a quelli già rinviati nel periodo precedente non essendo pervenuta la richiesta di trattazione da parte del legale;

. procedimenti con imputati liberi la cui trattazione non richieda lo svolgimento di istruttoria (ad es. i procedimenti ordinari in cui si sia esaurita l'istruttoria dibattimentale e sia prevista la discussione, giudizi abbreviati, incidenti esecuzioni, etc.) oppure vi sia una limitata attività istruttoria, comunque compatibile con il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, per quanto ravvisabile dal giudice alla luce degli atti in suo possesso e sulla base di apposita istanza dei legali, depositata almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata (a titolo di esempio, richieste di riti

alternativi, rinuncia di testi cui segue solo l'esame dell'imputato e la discussione o addirittura la sola discussione, estinzione del reato);

. procedimenti aventi ad oggetto reati definiti prioritari sulla base di intese con la Procura della Repubblica, con particolare riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto reati commessi con violenza di genere e domestica;

. procedimenti in Camera di consiglio per i quali non è prevista la partecipazione delle parti (es. art. 410 bis c.p.p.);

. procedimenti di riesame di provvedimenti cautelari reali;

. procedimenti la cui trattazione sia ritenuta necessaria e opportuna dal giudice che procede (presenza di parti civili, particolare allarme sociale, iscrizione risalente nel tempo, prescrizione a breve, eccetera).

Ai sensi dell'art. 87, comma 12 bis del DL 18/2020 convertito con modificazioni in legge 24.4.2020, n.27 come modificato dall'art.3 del DL.30 aprile 2020 n.28, salvo successive modifiche in sede di conversione o successive, non potranno tenersi da remoto, in difetto di consenso delle parti, le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Pertanto, alla ricezione dei singoli provvedimenti ovvero dei calendari predisposti dai giudici o di analoghe comunicazioni per il tramite del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sarà onere delle parti comunicare al giudicante almeno 5 giorni prima dell'udienza il mancato consenso alla celebrazione da remoto.

L'esigenza di fissazione di cause in presenza dovrà essere tempestivamente comunicata dai singoli giudici al presidente della sezione o suo delegato per essere debitamente contingentate per ogni singolo giorno in modo da essere compatibili con le esigenze sanitarie vigenti suindicate a tutela dei magistrati, del personale e degli altri utenti, **ed inoltre per il loro svolgimento andranno scrupolosamente osservate le disposizioni comuni appresso indicate.**

I restanti procedimenti devono essere di regola differiti (ex art. 83 comma 7, lett. g) del DL 18/2020 e ss.mm.) a date successive al 31 luglio 2020, a partire dalle udienze libere del successivo quadrimestre del 2020 con sospensione, per il tempo in cui il procedimento è rinviato e comunque non oltre il 31 luglio 2020, del corso della prescrizione e dei termini indicati all'art.83, comma 9, DL 18/2020 e ss. mm., tenuto conto, nel fissare le successive date, della necessità di evitare prudenzialmente la contemporanea presenza di troppe persone in aula e fuori dall'aula e di garantire la distanza prevista tra le persone.

Nella predisposizione dei calendari dei procedimenti da trattare **i giudici terranno conto dell'esigenza primaria di ridurre al minimo le occasioni contatto personale** che possono favorire il propagarsi dell'epidemia, **delle anzidette prescrizioni sanitarie e di precauzione date dall'ATS Regione Sardegna e dal RSPP del Tribunale, ed in particolare del citato numero massimo di persone cui può essere consentito l'accesso per ciascuna aula di udienza e fuori di essa**, e del fatto che **per il personale amministrativo, fino alla cessazione lo stato di emergenza epidemiologica, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è costituita dal cd lavoro agile**, con conseguente riduzione della presenza negli uffici del tribunale ed impossibilità di accesso da remoto ai sistemi informativi in uso alle cancellerie. **I singoli giudici comunicheranno le programmazioni dei loro calendari delle udienze fissate al direttore amministrativo**, perché questi assicuri l'incremento del personale nella misura ritenuta strettamente necessaria, **nonché al presidente di sezione**, per la vigilanza sul rispetto dei criteri qui indicati ed il coordinamento tra tutti

i magistrati della sezione. Il numero dei procedimenti da trattare in ogni udienza potrà essere progressivamente incrementato nel corso del periodo considerato.

Copia dei calendari delle udienze da trattare dei singoli giudici, con la sola indicazione del numero di ruolo R.G. e **privo del nome delle parti e dei difensori, saranno debitamente assemblati per singoli periodi omogenei dal Direttore amministrativo e quindi comunicati** con congruo anticipo **al presidente di sezione** e da questi, previe le verifiche suddette, alla Procura della Repubblica, ai difensori per il tramite del Consiglio dell'Ordine, all'Ordine dei Giornalisti della Provincia di Oristano esplicitandone il fine (e cioè l'eventuale indicazione di un solo giornalista per ogni udienza penale di interesse) ed, ove occorra, ai fonici addetti alla registrazione o trascrizione con congruo anticipo nonché al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso al tribunale per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne abbiano effettivamente titolo.

Il presidente di sezione coordinerà la predisposizione del calendario delle udienze da trattare fino al 31 luglio nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di precauzione suindicate (ATS e RSPP) e delle presenti linee guida, in modo da evitare la contemporanea presenza in aula e fuori dall'aula di più persone senza la loro osservanza nonché di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo. I predetti calendari saranno tempestivamente trasmessi alla presidenza al fine di verificare la effettiva compatibilità dell'attività programmata dai singoli giudici con quella complessiva del tribunale e di monitorare l'andamento delle presenze nei locali del tribunale (articolo 83 comma 7 lett. d) DL 18 del 2020 e ss. modificazioni).

I provvedimenti di differimento soprattutto dei procedimenti nei confronti di imputati detenuti sottoposti a misura cautelare, saranno adottati tempestivamente, preferibilmente con provvedimento fuori udienza, e che comunque contemperino l'esigenza della cancelleria con la necessità di evitare il più possibile la presenza di persone in tribunale, giacché il decorso della prescrizione ed i termini di custodia cautelare di cui agli artt. 303 e 308 C.p.p. rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato e in ogni caso non oltre il 31 luglio (articolo 83, comma 9, DL 18 del 2020 e ss. mm.). I provvedimenti di differimento dovranno essere tempestivamente comunicati dalle cancellerie alle parti nonché all'ufficio del pubblico ministero all'indirizzo di posta elettronica indicato dibattimento.procura.oristano@giustiziacert.it, con l'indicazione, nell'oggetto e nel testo dell'e-mail, del numero di R.G. PM del procedimento, segnalando altresì se trattasi di procedimento con detenuti.

Magistrati e personale amministrativo, indipendentemente dal progetto assegnato in cd. Lavoro agile, ove non in ferie o altre assenze giustificate assimilate, **sono tenuti a presidiare la casella di posta elettronica** cui sono collegati anche durante il turno di lavoro da remoto in modo che le comunicazioni si svolgano sempre in modo fluido continuativo.

Per il **deposito di atti urgenti ed istanze** continua ad applicarsi il protocollo concluso con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano il 1 aprile 2020 fino al 31 luglio 2020, salvo diverso provvedimento. Le istanze e gli altri atti urgenti riguardanti la sezione dibattimentale e Gip/Gup (istanza di revoca o modifica delle misure cautelari, istanze di autorizzazione in fase cautelare, nomina o revoca del difensore, eccetera), pervenute via PEC in cancelleria, sono portate a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti (giudice o pubblico ministero) preferibilmente mediante trasmissione per posta elettronica. La richiesta di parere per i provvedimenti adottati sono comunicati al pubblico ministero esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato.



Il Presidente di Sezione, sentito il Presidente del Tribunale, potrà emettere ulteriori provvedimenti organizzativi applicativi per il tribunale e per il giudice di pace purchè non in contrasto con le presenti linee guida.

Giudici onorari.

Per i giudici onorari addetto alla sezione penale vale quanto già previsto per i loro colleghi addetti al settore civile in quanto applicabile.

Giudici di Pace

Per i giudici di Pace valgono in quanto applicabili le disposizioni suindicate per i procedimenti penali di competenza del tribunale e per i procedimenti civili del giudice di pace medesimo.

Eventuali problemi applicativi specifici o chiarimenti potranno essere sottoposti al magistrato Ausiliario del Presidente per la loro pronta risoluzione.

Disposizioni comuni

Quotidianamente, **al massimo entro le ore 9:00 del giorno stesso** ove non sia possibile il giorno antecedente, la cancelleria di ogni sezione fornisce al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso al tribunale ed agli altri uffici giudiziari, ove presente, o ad altro addetto a regolare l'accesso agli uffici (ove occorra, anche previo uso del campanello esterno) un elenco delle cause in trattazione nel giorno considerato per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne abbiano effettivamente titolo.

Il personale di sicurezza curerà di evitare assembramenti durante la verifica degli accessi.

I giudici celebreranno le udienze pubbliche, civili e penali, a porte chiuse ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 c.p.c. e dell'articolo 472, comma 3, CPP compatibilmente con rispetto le esigenze igienico sanitarie ovvero ammettendo, nelle udienze penali, nei casi opportuni, anche uno giornalista indicato dall'Ordine dei Giornalisti provinciale cui con cadenza settimanale verranno comunicati i calendari di udienza a garanzia della pubblicità della trattazione, salvo diversa valutazione di specifiche esigenze portate tempestivamente a conoscenza del singolo giudice dagli interessati almeno due giorni prima. Se necessario, il giudice civile e penale impartisce ulteriori disposizioni per evitare assembramenti all'esterno dell'aula di udienza durante l'eventuale attesa della trattazione della causa secondo le prescrizioni sanitarie e di precauzione indicate dall'ATS della Regione Sardegna e del RSPP.

Le persone esterne che hanno accesso a tutti gli stabili degli uffici giudiziari, compreso UNEP (ed in particolare all'aula d'udienza o a sportelli aperti al pubblico) durante il tempo in cui vi permangono, sono tenute ad indossare i presidi sanitari necessari a contenere il rischio del contagio (mascherina e preferibilmente anche guanti), alla pulizia delle mani con appositi gel a disposizione nei punti previsti nonché a rispettare sia il distanziamento minimo stabilito dall'autorità sanitaria di almeno 1 metro sia tutte le altre prescrizioni sanitarie e di precauzione indicate dall'ATS della Regione Sardegna e dal RSPP che saranno oggetto di segnaletica apposita affissa in tutti i locali di accesso e spazi comuni degli stabili giudiziari.

Durante l'udienza il giudice ed il personale amministrativo addetto all'udienza, sentito il RSPP, farà uso di barriere in plexiglass da appoggio, nei limiti delle disponibilità assegnate, ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro; inoltre, deve essere assicurato un continuo ricambio d'aria nell'aula di udienza, anche mediante apertura delle

finestre; saranno altresì a disposizione degli utenti, nei limiti di quanto reperibile sul mercato e dei fondi disponibili, **salviettine igienizzanti** per l'eventuale sanificazione di ogni microfono prima dell'uso, in particolare per le cause penali successive alla prima (essendo gli strumenti di lavoro già igienizzati quotidianamente dal servizio di pulizia mattutino); **le persone presenti in aula e quelle stazionanti in tutte le aree comuni degli stabili giudiziari ed in particolare davanti alle aule ed ai front office occuperanno i posti in piedi o a sedere nel rigoroso rispetto della distanza interpersonale prevista dal RSPP, che saranno quanto prima opportunamente segnalati.**

L'utilizzo dei distributori automatici di bevande e alimenti nella disponibilità dei piani del Tribunale e degli altri dipendenti uffici è **consentito esclusivamente uno alla volta** per qualsiasi utente e nel rispetto delle distanze interpersonali previste dal RSPP opportunamente segnalate in loco.

Si ribadisce nuovamente che nella predisposizione dei calendari dei procedimenti da trattare, i giudici togati ed onorari del circondario terranno **conto dell'esigenza primaria di ridurre al minimo le occasioni contatto personale** che possono favorire il propagarsi dell'epidemia, **delle anzidette prescrizioni sanitarie e di precauzione date dall'ATS Regione Sardegna e dal RSPP del Tribunale, in particolare in ordine al numero massimo di persone cui può essere consentito l'accesso per ciascuna aula di udienza e fuori di essa**, oggetto di separato provvedimento che fa parte integrante delle presenti linee guida. **La fissazione delle cause previste per la stessa udienza avverrà sempre ad orario differenziato** e considerando altresì, per le successive a quella causa materialmente in trattazione, preferibilmente e per quanto sia possibile prevederlo *ex ante*, al massimo gli interessati di un'altra sola causa successiva in attesa fuori dall'aula, così da limitare il numero dei presenti negli stabili giudiziari possibilmente a due gruppi alla volta (uno davanti al giudice e l'altro in attesa fuori dall'aula e successiva rotazione con le parti delle cause successive man mano che si esauriscono quelle in corso).

Terminata l'udienza i difensori, qualora non impegnati in altre cause, e le parti lasceranno immediatamente gli uffici giudiziari del Circondario. I testimoni usciranno dagli uffici giudiziari non appena conclusa la deposizione a meno che il giudice non disponga la loro permanenza per ulteriori esigenze (confronti, richiesta di precisazioni) adottando in questo caso gli opportuni provvedimenti atti a garantire il rispetto del distanziamento interpersonale durante l'attesa.

La comunicazione tempestiva dei processi civili e penali da trattare in ogni udienza avverrà alcuni giorni prima anche tramite Consiglio dell'Ordine che, in base a quanto concordato con la Presidenza, provvederà ad informare tutti gli avvocati interessati nonché mediante pubblicazione dell'elenco nel sito del tribunale debitamente epurato dei dati sensibili. Per i processi penali nonché per quelli civili in cui sia prevista la partecipazione del PM, analoga comunicazione verrà inoltrata anche al Pubblico Ministero tramite mail all'indirizzo predetto. Attraverso la consultazione del sito ovvero per effetto della comunicazione del Consiglio dell'ordine, tutti gli avvocati potranno conoscere l'esito della propria causa (fissazione e, quindi, in mancanza, rinvio ad altra data), anche ove non dovesse essere già stato comunicato dalla cancelleria.

Per lo svolgimento effettivo dell'attività giudiziaria, una volta individuati secondo i criteri suindicati i procedimenti civili e penali che possono essere trattati nel periodo fino al 31 luglio 2020, **i singoli giudici**, tenuto conto che, salvo diversa disposizione ministeriale, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa del personale amministrativo è costituita dal cd "lavoro agile" con conseguente riduzione delle presenze fisiche in tribunale e dell'impossibilità di accesso da remoto della maggior parte dei sistemi informatici in uso nelle cancellerie, **comunicheranno tempestivamente le attività giudiziarie da**

svolgere ai presidenti di sezione ed agli ausiliari del Presidente per il Giudice di Pace per la vigilanza sul rispetto delle presenti linee guida ed il coordinamento **nonché ai direttori o funzionari responsabili del singolo settore** interessato perché questi ultimi assicurino, ove occorra, il progressivo incremento della presenza, rispetto la situazione attuale, del personale amministrativo strettamente necessario per ogni settore interessato nei singoli periodi di maggio, giugno e luglio (nel rispetto della rotazione del personale, dell'articolazione oraria anche pomeridiana e degli altri strumenti concessi dal CCNL per aumentare il più possibile la sicurezza sul luogo di lavoro), tenuto conto del possibile progressivo incremento delle cause da trattare per ciascuna udienza nei vari mesi considerati, anche in base alla concreta evoluzione della situazione epidemiologica.

Preso atto del tempo necessario alla predisposizione dei calendari delle udienze da trattate e di quelle da rinviare, della permanente costituzione dei presidi del personale amministrativo e soprattutto **delle linee guida del responsabile dell'ATS della Regione Sardegna e della Corte d'Appello del 4 maggio 2020** nonché delle raccomandazioni del RSPP comunicate all'esito del sopralluogo effettuato in data 5 maggio 2020 presso il Palazzo di Giustizia e oggi presso gli altri uffici giudiziari di Oristano, la presente nuova disciplina delle udienze, immediatamente efficace, avrà compiuto effetto al massimo entro il 1 giugno 2020, mentre fino a tale data si osserveranno, in quanto compatibili con le nuove norme emanate, le regolamentazioni già in vigore, integrate dai calendari o dai singoli provvedimenti di trattazione o di rinvio che i singoli giudici abbiamo eventualmente già predisposto e comunicato alle parti per il mese di maggio (onde evitare nuovi adempimenti a carico delle cancellerie o delle parti interessate), nonché dai diversi provvedimenti emessi dal magistrato in via d'urgenza per tale periodo cd. "cuscinetto", purché sostanzialmente conformi a queste linee guida.

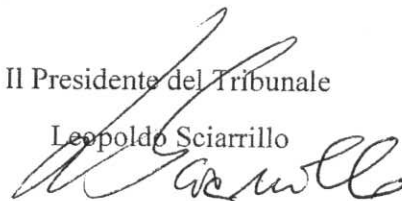
Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia (nelle modalità previste dalla circolare del 5.5.2020), al sig. Presidente della Corte d'Appello, al sig. Procuratore Generale, al sig. Procuratore della Repubblica, al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano anche per la diffusione agli altri Consigli sardi, alle OO.SS, al RSPP, al Medico competente, a tutti i magistrati togati ed onorari, compreso giudici di Pace, ai singoli Direttori Amministrativi ed a tutto il personale amministrativo dipendente.

Si provveda alla pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Oristano, 8 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Leopoldo Sciarrillo



Visto, il Procuratore della Repubblica di Oristano dott. Ezio Domenico Basso approva le presenti linee guida per gli aspetti di sua competenza.

Oristano, 8 maggio 2020

Il Procuratore della Repubblica

Ezio Domenico Basso

